

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE GG! - GIOCHI IN GIOCO ODV"

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita con sede nel Comune di Monfalcone l'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE GG! - GIOCHI IN GIOCO ODV", di seguito detta Associazione. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione è costituita nella forma di "associazione non riconosciuta", nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs. 117/17 art. 35 e 36 e sue modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'Assemblea degli associati con il quorum minimo previsto dalla legge per le modifiche statutarie.
4. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche in forma indiretta, e si propone di svolgere attività prevalentemente in favore di terzi, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per perseguire tali obiettivi, l'Associazione potrà avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. L'Associazione si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità ludico-culturali inerenti il gioco quale patrimonio culturale dell'umanità, e per questo motivo svolge ogni attività utile a questo fine. Il gioco viene da molti visto come un semplice svago per bambini, ma è molto di più: è quindi volontà dell'Associazione promuoverne oltre il suo aspetto ludico, anche quello culturale ed artistico, che spazia in vari campi tra il gioco da tavolo tradizionale, il gioco di carte, il gioco di ruolo ed il gioco dal vivo, passando per il giocattolo in tutte le sue forme, dal collezionismo alle costruzioni, ma anche al videogioco, classico e contemporaneo, per giocatore singolo, multigiocatore ed anche online, ed in tutte le altre tantissime tantissime forme che coinvolgono il gioco come passatempo e passione per tutte le età.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:

- Promuovere la diffusione della cultura del gioco, del giocattolo e del videogioco quali strumenti di crescita e di confronto, anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;
- Organizzare direttamente e dare il proprio sostegno ad attività esterne che includono la creazione e lo sviluppo di nuovi giochi, in tutte le loro forme, e sostenere la loro promozione alla collettività;

MS
SG+17
AP
Jm
B
H



- Divulgare attraverso eventi, tavole rotonde, momenti di gioco, convegni, conferenze, gruppi di lavoro, workshop, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- Dare particolare rilievo al valore delle attività ludiche dal punto di vista psicologico, mostrando il momento di gioco come fattore di crescita e di maturità, per introdurre giovani e adulti al mondo lavorativo ma senza abbandonare il ragazzo che è in noi;
- Realizzare iniziative di carattere ludico, culturale, artistico, formativo, letterario ed editoriale, valorizzando ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione e di qualificazione;
- Svolgere laboratori, corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi, quali aiutare a sviluppare capacità personali creative ed artistiche, offrendo spazi e opportunità di aggregazione e produzione collaborativa; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di momenti di aggregazione, di gioco, corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali e sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale; Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per Enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
- Offrire e valorizzare occasioni di impegno e di utilizzo del tempo libero con la possibilità di partecipazione ad iniziative aventi contenuti formativi, educativi e culturali utili per l'apprendimento di competenze e per la valorizzazione delle capacità individuali;
- Pubblicare volumi, riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico, in formato cartaceo tradizionale e/o online, con ausilio di siti web e social network;
- Organizzare iniziative culturali a carattere locale, con la prospettiva di esportarle a livello nazionale;
- Attivare e valorizzare tutte le risorse del territorio, intendendo prioritariamente le organizzazioni del Terzo Settore quali interlocutori privilegiati allo sviluppo sociale della comunità.

L'Associazione è costituita al fine di svolgere le seguenti attività in ambito locale, regionale e nazionale:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) Servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

MS
30/12
AC



3. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del D.Lgs. 117/17, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.
6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
7. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana e potrà svolgere ogni utile attività in rapporto a altre associazioni e istituzioni nazionali, transfrontaliere, europee e internazionali, aderendo a reti e network e partecipando a progettualità comuni.
8. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
9. In conformità alla Legge 124/2017, l'Associazione dovrà pubblicare sul proprio sito internet istituzionale o su una pagina web dedicata, entro il 30 giugno di ogni anno, la rendicontazione dei contributi ricevuti da enti pubblici qualora nell'anno solare precedente si siano ricevute somme di natura donativa da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.

Art. 3 - Associati

1. Sono associati coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e coloro che fanno richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo. Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo o onorario. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero minimo degli associati non può essere mai inferiore a quello stabilito dalla Legge.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che delibera l'ammissione o il rigetto entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione ed egli sarà iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo PEC; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.
6. L'attività degli associati deve essere libera, volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

M
SOTI


7. L'Associazione può, inoltre, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo a propri associati.

8. Tutti gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- Dimissioni volontarie, inviate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- Non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- Decesso;
- Indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti infrazioni del regolamento od obblighi statuari, per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali, o simili violazioni di una certa gravità. In questi casi è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. Gli associati dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

10. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

11. In base alle disposizioni di legge 196/2003 e Reg. UE 2016/679 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell'associato. Il diniego va motivato.

12. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, direttamente o per delega (entro i limiti previsti all'interno dello statuto).

13. Tutti gli associati hanno diritto di essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi.

14. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo la modalità di presa di visione diretta presso la Sede dell'Associazione, oppure per via telematica, tramite la consultazione dei file relativi.

I libri sociali sono i seguenti:

- libro degli associati;
- libro dei volontari;
- libro delle delibere dell'assemblea soci;
- libro delle delibere del Consiglio Direttivo;
- libro delle delibere di eventuali organi di controllo.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

15. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 4 - Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale degli associati (art. 6 dello Statuto);
 - b) il Consiglio Direttivo (art. 7 dello Statuto);
 - c) il Presidente (art. 8 dello Statuto);
 - d) l'organo di controllo, nominato nel caso del verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore (art. 10 dello Statuto);
 - e) l'organo di revisione, che sarà nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore (art. 10 dello Statuto).
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
5. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

MS
2010
[Signature]

[Signature]

D
[Signature]

Art. 6 - Assemblea generale degli associati

1. L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con comunicazione scritta (cartacea o digitale) agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno i 3/5 (tre quinti) degli associati oppure della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16.
8. L'Assemblea ha i seguenti compiti e competenze inderogabili:
 - Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e, se previsto, i componenti del collegio dei revisori dei conti (eventuale);
 - Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - Approvare il bilancio preventivo ed approvare il bilancio consuntivo;
 - Delibera, con la maggioranza qualificata (Art. 15 statuto), sulle modificazioni dello statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/17, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sull'esclusione degli associati;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 - Stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati;
 - Delibera con la maggioranza qualificata (Art. 16 statuto), lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.) dell'Associazione (in seduta straordinaria).
9. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
10. L'Assemblea deve svolgere tutti i compiti definiti dall'art. 25 c. 1 del CTS.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
12. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

MS
SCH


Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. Deve essere nominato il Consiglio Direttivo, Organo di Amministrazione dell'Associazione; la nomina degli amministratori spetta all'Assemblea, che li elegge democraticamente; la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate).
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Esso può assegnare incarichi specifici di lavoro anche a persone esterne al Consiglio Direttivo, in qualità di esperti. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, è possibile la cooptazione di associati come membri del Consiglio Direttivo, se deliberato con la maggioranza assoluta dei componenti. Altrimenti, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei Consiglieri.
5. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con comunicazione scritta (cartacea o digitale) ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora sia di prima che di seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno, salvo che non si tratti di decisioni di carattere urgente e in tal caso la convocazione potrà essere fatta entro le 24 ore. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
7. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - Eleggere il Presidente;
 - Assumere il personale e attribuire ogni incarico necessario all'attuazione delle attività;
 - Nominare il Consigliere con funzioni di Segretario;
 - Conferire specifiche deleghe ai Consiglieri, relative alle attività dell'associazione;
 - Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
 - Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.
9. È possibile invitare associati, collaboratori o terzi a partecipare alle assemblee del Consiglio Direttivo. Questi non avranno diritto di voto, e dovranno sottostare al rispetto delle regole e dei vincoli a cui sono sottoposti gli altri membri del Consiglio Direttivo stesso.

MJ
LTD
[Signature]

Art. 8 - Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del precedente articolo 5 commi 4 e 5; la carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte da un componente del Consiglio Direttivo delegato per l'occasione dal Presidente o, se inabilitato, dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Segretario

1. Il Consiglio Direttivo elegge democraticamente al suo interno un Consigliere con funzioni di Segretario, per coadiuvare il Presidente, con i seguenti compiti:
 - Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati;
 - Provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
 - Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
 - È a capo del personale.

Art. 10 - Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti (eventuale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico. È formato 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili, nomina al proprio interno un Presidente. All'organo di controllo compete esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. I membri dell'organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue

funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter coprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

3. Il revisore o collegio esercitano i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

4. Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.

Art. 11 - Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli associati, oppure tra gli organi e gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte me non vi abbia provveduto.

Art. 12 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) Dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

b) Eredità, donazioni e legati;

c) Da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

d) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali.

2. I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto; L'Associazione ha il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

M
SGH
P
#

6. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto sarà devoluto ad altri enti di Terzo Settore nei termini previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 117/17.

Art. 13 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Art. 14 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 15 - Modifiche allo statuto

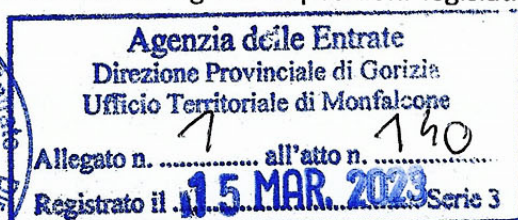
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno dieci associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto, con maggioranza qualificata o altro quorum previsto dalla legge (Art. 6 c. 8 dello Statuto).

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:
 - a) Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) Per le altre cause di cui all'art. 27 C.C..
3. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative vigenti disposizioni legislative in materia.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro ANZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art. 82 co. 3 D.Lgs. 117/2017

Esente da bollo ai sensi del
l'art. 82 co.5 D.Lgs. 117/2017